



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 44 del 03/06/2020

PROPOSTA N.ro 49 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Contrasto al fenomeno della prostituzione

IL SINDACO

Premesso che:

- quale Ufficiale di Governo, adotta secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;
- il comma 4 bis dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”* così come modificato dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, e convertito con Legge 18 aprile 2017 n.48;
- il Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 all'art. 4 comma 1 definisce la sicurezza urbana come *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”*;
- vi è legame tra il concetto di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, posto che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile, la coesione sociale e l'ambiente urbano in ogni suo aspetto, rappresenta al contempo il presupposto ed il risultato per l'insorgenza di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica;
- i comportamenti messi in atto dalle prostitute e dai clienti sono incontestabilmente offensivi di molteplici interessi della collettività e valori e diritti costituzionalmente tutelati, quali la morale pubblica ed il comune sentimento di pudore della cittadinanza, la sanità, la sicurezza e tranquillità pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, le attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto. Così gli atteggiamenti degli interessati, il loro vociare in ore dedicate al riposo notturno, la contrattazione ad alta voce delle prestazioni, i reiterati alterchi che spesso degenerano in vere e proprie risse, l'intralcio ad un deflusso sicuro della circolazione automobilistica laddove il cliente si avvicini con la propria autovettura;

richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali con le quali erano stati adottati provvedimenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, relativamente a comportamenti connessi alla prostituzione;

rilevato che il fenomeno della prostituzione nel territorio comunale non accenna a diminuire, nonostante le stringenti azioni di contrasto attuate dalle Forze di Polizia dello Stato;

valutati gli effetti del fenomeno sulla sicurezza urbana e considerati anche i fatti delittuosi legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione, che causano particolare allarme sociale nella cittadinanza e sono oggetto di grande attenzione da parte dei media;

rilevato che:

- l'esercizio della prostituzione, specie su strada, comporta situazioni di litigiosità che compromettono l'ordine pubblico e la sicurezza ed incolumità pubblica;
- i comportamenti connessi alla prostituzione creano situazioni di forte disagio e concretizzano una forte percezione di insicurezza nella cittadinanza (episodi criminosi, rapine, furti, risse ecc.);
- la presenza di prostitute e clienti in prossimità di abitazioni o nelle vicinanze delle arterie stradali trafficate o di aree pubbliche, rappresenta grave condizionamento per la qualità della vita dei cittadini;
- il fenomeno della prostituzione su strada offende la pubblica decenza, turba gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici rendendone difficoltosa la fruizione o il loro libero accesso e favorisce il verificarsi di situazioni igienico ambientali precarie, a causa dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, in contrasto con le norme d'igiene del suolo e dell'abitato;

tenuto conto del pregiudizio che si reca anche alla sicurezza della circolazione stradale a causa dei comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento (a mero titolo di esempio, auto che procedono su strada a velocità eccessivamente ridotta; auto che effettuano brusche manovre di frenata e arresto o che si immettono nel flusso della circolazione senza osservare le più elementari norme di comportamento e prudenza);

ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per fronteggiare le situazioni sopradescritte a tutela dell'incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, anche tenendo conto delle misure emergenziali emanate per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19;

richiamato il D.L. 23 maggio 2008 N. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125;

richiamato il D. L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

richiamata la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (*GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020*) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e dal D. L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48;

visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall' articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

vista la Deliberazione di Giunta n° 184 del 13 agosto 2008 avente ad oggetto: "*Aumento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per la violazione delle norme ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali*";

visto il vigente D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada);

ORDINA

quanto segue:

- 1. in tutto il territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) ed in particolare – vista l'elevata antropizzazione e la presenza di importanti arterie stradali - nel tratto della SS16 Adriatica che attraversa l'abitato di Marina di Città S. Angelo e congiunge il territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) con quello di Silvi (TE) con quello di Montesilvano (PE), è vietato a chiunque:**
 - a. contrattare prestazioni sessuali su strada;**
 - b. sostare sul suolo pubblico anche con abbigliamento atto a coprire il corpo in minima parte, in atteggiamento che inequivocabilmente connota l'esercizio dell'attività di meretricio;**
 - c. intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.**
- 2. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio;**
- 3. consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza;**
- 4. questa ordinanza avrà efficacia fino alle ore 24:00 del 31/12/2020, in considerazione del fatto che – specie nel tratto di SS16 Adriatica che attraversa l'abitato di Marina di Città S. Angelo e congiunge il**

territorio del Comune di Silvi (TE) con quello del Comune di Montesilvano (PE) – i notevoli flussi turistici e le manifestazioni civili e religiose che si svolgono durante l'anno, implicano un aumento esponenziale del volume di traffico e – conseguentemente – del numero di persone presenti, tenuto conto che le vie sopra indicate rappresentano anche il principale percorso di accesso agli esercizi commerciali situati nel territorio comunale (Iper Conad – Acqua & Sapone – Euro Spin - Cittasantangelo Outlet – Brico – Pittarello – Mondo Convenienza, per citarne solo alcuni), oltre che importanti arterie di traffico, normalmente interessate da elevati flussi di veicoli e pedoni.

AVVERTE CHE:

1. l'accertamento della violazione a questa ordinanza potrà avvenire, oltre che con le modalità stabilite ex art. 13 e 14, comma 1°, della L. 689/1981, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature fotografiche, telecamere, e/o qualsiasi altro strumento di ripresa di immagini, che consenta di individuare con precisione gli elementi essenziali ed indispensabili per la contestazione differita della violazione, ai sensi del comma 2° della L. 689/1981 e delle altre leggi vigenti in materia di contestazione differita e notificazione delle violazioni amministrative;
2. **ferma restando l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste da altre leggi e regolamenti - con particolare riguardo ai provvedimenti emanati per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 - e fermi i limiti edittali stabiliti dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per le violazioni alle ordinanze comunali, la violazione di questa ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00);**
3. **come previsto dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto;**
4. questa ordinanza potrà essere reiterata per ulteriori periodi, tenuto conto del permanere delle motivazioni che ne costituiscono le premesse e dei maggiori flussi turistici che certamente si riscontreranno nell'imminente periodo estivo.

Questa ordinanza - preventivamente trasmessa al Prefetto di Pescara ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del vigente Testo Unico degli enti Locali (D. Lgs. 267/2000) - con nota prot. 11486 del 29 maggio 2020, è resa pubblica mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) ed è immediatamente esecutiva.

Per la sua esecuzione, questo provvedimento sarà trasmesso a:

- Prefettura di Pescara,
- Questura di Pescara;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pescara;
- Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
- Comando Stazione Carabinieri di Città S. Angelo;
- Comando Polizia Municipale di Città S. Angelo;

Contro questo provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Città Sant'Angelo, lì 03/06/2020

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO, il 03/06/2020